



ALLEGATO 2

Capitolato d'oneri

CIG:10071896A6

Capitolato d'oneri

SERVIZIO DI RASSEGNA STAMPA QUOTIDIANA TELEMATICA E VIDEO PER IL SERVIZIO INFORMAZIONE E STAMPA DEL CONSIGLIO REGIONALE.

ART. 1

Descrizione del servizio

Il presente capitolato ha per oggetto l'affidamento del servizio di "Rassegna Stampa quotidiana Telematica e Video" per il Consiglio Regionale della Puglia secondo le modalità appresso indicate. Tale servizio dovrà essere usufruito dal Servizio Informazione e Stampa del Consiglio Regionale tramite browser web e comprende la fornitura di quanto segue:

1. fornitura, per via telematica, al Servizio Informazione e Stampa del Consiglio Regionale, degli articoli pubblicati dalle testate a stampa quotidiana, settimanale e periodica, successivamente meglio indicati, editi in Puglia e sul territorio nazionale, riguardanti l'attività politico-istituzionale della Regione Puglia e di tutte le articolazioni, organismi, enti ed altre istituzioni ad essa riconducibili;
2. fornitura, per via telematica, degli articoli pubblicati dalle testate a stampa quotidiana, settimanale e periodica, successivamente meglio indicati, diffusi a livello nazionale e riguardanti l'attività politico-istituzionale delle Regioni.
3. fornitura, per via telematica, dei servizi televisivi trasmessi nel corso dei telegiornali inseriti nel palinsesto delle emittenti tv nazionali ed operanti sul territorio regionale inerenti l'attività politico-istituzionale della Regione Puglia..
4. fornitura di un adeguato e pratico software gestionale che disponga di tutte le necessarie funzioni per l'impaginazione, la consultazione, la lettura, la stampa, l'archiviazione, la ricerca, la distribuzione via intranet, internet e posta elettronica della rassegna stampa cartacea quotidiana;
5. fornitura di un adeguato e pratico software gestionale che disponga di tutte le necessarie funzioni per la catalogazione, la consultazione via streaming, l'archiviazione, la ricerca, la distribuzione via intranet, internet e posta elettronica della rassegna stampa video quotidiana;
6. fornitura di adeguato spazio su server della società fornitrice su cui far risiedere i prodotti telematici forniti quotidianamente e gli archivi sino ad oggi realizzati.



Consiglio Regionale della Puglia
Servizio Informazione e Stampa

7. fornitura di adeguato spazio su server della società fornitrice su cui far risiedere i prodotti telematici forniti quotidianamente e gli archivi che si andranno a formare durante il periodo di affidamento del servizio;
8. assistenza e formazione al personale interno abilitato alla consultazione e gestione dei contenuti (rassegna stampa, video, comunicati, ecc.);
9. oneri di trasferimento dell'attuale archivio su server del fornitore.

ART. 2

Ambiente e modalità del servizio

La Rassegna Stampa quotidiana Telematica e Video dovrà essere fruibile all'utente finale mediante apposito software, la cui gestione è affidata al Servizio Informazione e Stampa del Consiglio regionale, visibile in ambiente web, stampabile su supporto cartaceo e digitale .

L'offerta dovrà prevedere la pubblicazione della Rassegna Stampa su server della società fornitrice attraverso accesso remoto alle funzioni di gestione.

La società aggiudicataria si assume gli oneri derivanti per il trasferimento su proprio server dell'archivio sino ad oggi realizzato.

ART. 3

Modalità di espletamento del servizio

1. La fornitura della Rassegna Telematica dovrà rispondere ai seguenti criteri:

A) Oggetto del monitoraggio e della rassegna telematica.

a) Il monitoraggio della rassegna telematica ha per oggetto i **Quotidiani d'Informazione** secondo la seguente articolazione:

1a) Quotidiani d'Informazione a carattere nazionale;

2a) Inserti nazionali e regionali

3a) Quotidiani d'Informazione regionali e cronache provinciali

4a) Riviste, Periodici ed Allegati Settimanali

B) I criteri di scelta degli articoli

Il monitoraggio si riferirà alle notizie e/o servizi giornalistici, citazioni, interventi, interviste, anche riportati in forma gabbellare, che rispondano ai seguenti aree tematiche:

1b) Contengano il nome del Presidente del Consiglio regionale, della Regione Puglia, dei Consiglieri e degli Assessori;

2b) Si riferiscano a uno o più temi di competenza del Consiglio e del Governo regionale riportato di seguito ed assunto in maniera esemplificativa:

- il consiglio, il governo regionale ed i rapporti con il governo e le istituzioni europee;
- il consiglio, il governo regionale, le relazioni internazionali e le politiche di cooperazione;
- il consiglio, il governo regionale, gli assetti della pubblica amministrazione ed i rapporti con il cittadino;



Consiglio Regionale della Puglia
Servizio Informazione e Stampa

- il consiglio, il governo regionale, i sistemi informativi e le reti tecnologiche;
- il federalismo;
- le politiche di sicurezza e i diritti di cittadinanza;
- il lavoro, le attività produttive, le principali crisi aziendali;
- l'istruzione, la formazione, il sostegno alla ricerca;
- le attività di promozione e internazionalizzazione;
- il commercio;
- il turismo;
- l'agricoltura;
- la pesca;
- la viabilità;
- i trasporti;
- il territorio;
- le infrastrutture;
- le politiche della casa;
- l'ambiente;
- la protezione civile;
- la cultura;
- lo sport;
- la sanità ed il diritto alla salute;
- le politiche sociali (anziani, immigrati, handicap, immigrati, giovani, droga, disagio sociale);
- la vita degli enti strumentali della Regione;
- l'attività politica di Province ed Enti Locali.

3b) Si riferiscano alle attività del Consiglio Regionale della Puglia e delle sue Commissioni, del Presidente del Consiglio Regionale, dei singoli gruppi, dei singoli consiglieri;

4b) Editoriali o interviste che costituiscano gli articoli più importanti a livello nazionale nel contesto del dibattito politico, economico, e sociale;

5b) Si riferiscano a fatti e attività di agenzie ed Enti Strumentali della Regione Puglia;

6b) Si riferiscano ai principali fatti ed attività delle Province e dei Comuni pugliesi, in particolare quelli capoluogo e superiori a 50.000 abitanti;

C) Gli articoli di rassegna stampa (report)

1c) Ciascun report dei quotidiani d'informazione deve essere tratto da fonte originale (testata giornalistica) e riportare al meglio di una corretta impaginazione ogni sua parte o elemento.

2c) Tutti i **reports** devono contenere i seguenti elementi essenziali:

- logo della testata giornalistica tratta dall'originale (bianco/nero o colore);
- data secondo il formato <giorno gg.mm.aaaa>;
- articolo in originale;
- logo personalizzato dell'ente Regione Puglia;
- dicitura **“A cura del Servizio Informazione e Stampa del Consiglio regionale – A diffusione interna, vietata la riproduzione”** .

D Il sistema informatico



Consiglio Regionale della Puglia
Servizio Informazione e Stampa

1d) Alla schermata della rassegna telematica si dovrà accedere dal portale dell'Ente e riassunta in un indice contenente:

- Data articolo;
- Testata;
- Titolo articolo;
- Sottotitolo;
- Numero di pagina in cui compare l'articolo;
- Argomento e/o rubrica dell'articolo e priorità assegnate;
- Anteprima dell'articolo;
- Indicazione del tipo di file allegato;
- eventuali altri campi come "materia" o/e "note" (campi vuoti da compilare a cura del Servizio Informazione e Stampa del Consiglio)

2d) L'interfaccia di consultazione dovrà prevedere funzioni di ricerca che utilizzino i campi editabili del database di seguito dettagliati: data articolo, testata, titolo articolo, sottotitolo, autore, testo contenuto nell'articolo, rubrica originale, rubrica assegnata per la classificazione dell'articolo in aree specifiche, note editate a cura del Servizio Informazione e Stampa dell'Ente

3d) L'applicativo gestionale dovrà consentire di effettuare ricerche su tutti gli articoli della rassegna telematica e contenuti in archivio secondo i campi sopra indicati. I gradi di gestione dei contenuti dovranno distinguersi per diverso grado di operatività:

- Amministratore del servizio,
- Giornalisti del Servizio ,
- utenti del portale.

L'accesso alla gestione ed alla consultazione, per ogni suo grado, deve essere regolata e codificata da UserName e Password generati dall'amministratore del servizio.

4d) L'applicativo gestionale, per il più alto grado (amministratore del servizio), dovrà prevedere la possibilità di:

- abilitare/disabilitare nuovi utenti;
- modificare, sostituire, cancellare ciascun report di rassegna stampa e il database;
- inserire ulteriori articoli e notizie operando in autonomia con la concessione di un applicativo di rassegna stampa digitale reso in comodato gratuito dal fornitore;
- creare rassegne personalizzate, file in pdf, da uno o più articoli selezionati;
- generare un indice digitali da spedire senza allegati e in grado di generare un collegamento alle immagini degli articoli direttamente sul server;

5d) Applicativo per la composizione personalizzata della Rassegna Telematica da visualizzare nella pagina personale dei Consiglieri regionali.

L'applicativo dovrà consentire di visualizzare nella pagina personale tutti gli articoli riguardanti il singolo consigliere regionale citato negli articoli di stampa ove è presentata la propria azione politico-istituzionale.

6d) Trasferimento su server.

Il trasferimento della rassegna avverrà per mezzo della rete internet con connessione ad alta velocità ed in via esclusiva su server del fornitore. Il trasferimento dovrà avvenire progressivamente sino ad esaurimento del contenuto di tutti gli articoli oggetto della rassegna stampa quotidiana entro le ore



8:30 a.m. di ogni giorno. Il monitoraggio relativo ai giorni pre-festivi e festivi sarà trasferito integralmente entro le ore 8:30 a.m. del primo giorno successivo alla festa.

2. Rassegna Video

La fornitura della Rassegna Video dovrà rispondere ai seguenti criteri:

A) Monitoraggio quotidiano delle emittenti televisive secondo il seguente schema:

- a1) Emittenti nazionali
- a2) Emittenti regionali

B) Criteri di selezione delle notizie e/o servizi giornalistici televisivi e radiofoniche

Il monitoraggio si riferirà alle notizie e/o servizi che rispondano ai seguenti criteri:

- attività del Consiglio regionale della Puglia;
- attività ed iniziative della Presidenza del Consiglio regionale della Puglia;
- attività ed iniziative del Presidente del Consiglio regionale della Puglia;
- attività ed iniziative dei gruppi consiliari;
- attività ed iniziative dei singoli consiglieri;
- attività ed iniziative delle commissioni consiliari;
- attività ed iniziative degli organismi istituzionali dipendenti dal Consiglio regionale.

C) Il sistema informatico

c1) La rassegna video dovrà essere consultabile dal portale dell'Ente e la relativa schermata dovrà essere strutturata in un indice contenente:

- Data del servizio;
- Emittente televisiva;
- Edizione in ordine al palinsesto
- Il lancio della notizia;
- Sottotitolo;
- Il video relativo alla notizia oggetto del monitoraggio;
- Argomento e/o rubrica del servizio e priorità assegnate.

c2) L'interfaccia di consultazione dovrà prevedere funzioni di ricerca che utilizzino del database di seguito dettagliati: data articolo, emittente televisiva, lancio del servizio, sottotitolo.

c3) L'applicativo gestionale dovrà consentire diversi gradi di gestione. Essi dovranno distinguersi per diverso grado di operatività:

- amministratore del servizio,
- giornalisti del Servizio Informazione e stampa del Consiglio regionale;
- utenti del portale.

L'accesso alla gestione ed alla consultazione, per ogni suo grado, deve essere regolata e codificata da UserName e Password generati dall'amministratore del servizio.

D) Trasferimento su server ftp



Consiglio Regionale della Puglia
Servizio Informazione e Stampa

Il trasferimento della rassegna avverrà per mezzo della rete internet con connessione ad alta velocità ed in via esclusiva su server del fornitore. Il trasferimento dei video e relativo testo dovrà avvenire progressivamente tutti i giorni e nel corso delle programmazioni di ciascun palinsesto delle emittenti televisive e mai oltre tre ore di differimento dalla messa in onda. Il monitoraggio relativo ai giorni pre-festivi e festivi dovrà essere trasferito integralmente entro le ore 8:30 a.m. del primo giorno lavorativo successivo.

I software, i sistemi informatici e l'assistenza tecnica

Tutti i software forniti devono essere compatibili con i sistemi in possesso dell'Ente.

L'Impresa aggiudicataria dovrà fornire adeguata formazione al personale per mettere in grado gli addetti di acquisire le opportune capacità operative e gestionali del software.

L'Impresa aggiudicataria dovrà garantire assistenza tecnica e manutenzione del software per tutta la durata dell'appalto. Pertanto, dovrà garantire un sistema di assistenza telefonica e telematica assicurando la risoluzione dei problemi al fine di garantire il rispetto dei tempi di pubblicazione della rassegna stampa, fornendo le relative risposte e soluzioni entro e non oltre un'ora dalla trasmissione della segnalazione da parte dell'Ente, se necessario, prevedere l'intervento diretto di tecnici dell'Impresa.

ART. 4

Valore presunto del contratto e definizione del corrispettivo

- a) Il valore presunto annuo a base dell'appalto viene quantificato, ai soli fini della normativa applicabile, **in euro 65.000,00** (oltre iva al 20%);
- b) Il corrispettivo del servizio sarà quello risultante dall'aggiudicazione.
- c) Il corrispettivo mensile è onnicomprensivo di tutti gli oneri a carico dell'impresa, ivi comprese eventuali trasferte del proprio personale per interventi presso la sede del Consiglio regionale in assistenza, manutenzione, formazione o coordinamento, diritti o altri oneri, anche tributari o tariffari di qualsiasi specie, ivi compresi eventuali diritti per pubblicazione rassegna stampa sul portale internet del Consiglio regionale della Puglia liberamente accessibile a tutti i cittadini.
- d) A decorrere dalla seconda annualità dell'appalto verrà garantito l'aggiornamento annuale dei prezzi ai sensi dell'articolo 115 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163. In caso di assenza degli strumenti di cui all'articolo 7 dello stesso decreto legislativo, l'aggiornamento avverrà sulla base dell'adeguamento del corrispettivo del servizio, risultante dall'aggiudicazione, adeguato all'andamento inflativo rilevato nell'anno precedente, in base all'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati.

ART.5

Requisiti di partecipazione

1. Saranno ammessi alla gara per l'acquisizione del servizio in oggetto i concorrenti che:
 - a) non si trovino in nessuna delle condizioni di cui all'articolo 38 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163;



b) abbiano conseguito, negli ultimi tre anni antecedenti la data di scadenza per la presentazione delle offerte, un fatturato complessivo, iva esclusa, non inferiore a € 300.000,00 da intendersi come cifra complessiva del triennio.

c) abbiano reso, nell'arco dei tre anni precedenti alla pubblicazione del presente avviso, almeno 2 (due) servizi analoghi, ciascuno della durata non inferiore a 1 (uno) anno, per altre pubbliche amministrazioni, senza che il relativo contratto sia stato risolto per inadempienza o siano state mosse gravi contestazioni e penali;

d) siano iscritti alla Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura con attività esercitata relativa all'oggetto della gara.

2. Il soggetto partecipante ai sensi del D.Lgs 163 del 2006 dovrà dimostrare la propria capacità finanziaria ed economica mediante uno o più dei seguenti documenti:

- dichiarazione di almeno 2 (due) istituti bancari o intermediari autorizzati ai sensi del D.Lgs 1 settembre 1993 n. 385;
- bilanci o estratti dei bilanci dell'impresa, ovvero dichiarazione sottoscritta in conformità del DPR 445/2000, salvo per i prestatori di servizi stabiliti in Stati membri che non prevedono la pubblicazione del bilancio;
- dichiarazione, ai sensi del DPR 445/2000, concernente il fatturato globale d'impresa e l'importo complessivo, distinto per annualità, relativo ai servizi o forniture nel settore oggetto di gara, realizzati negli ultimi tre esercizi (2008-2009-2010).

3. Non possono partecipare alla medesima gara concorrenti che si trovino fra loro in una delle situazioni di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile.

4. Saranno escluse dalla gara le concorrenti per le quali il Consiglio Regionale della Puglia accerterà che le relative offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale, sulla base di univoci elementi.

ART.6

Tracciabilità dei flussi finanziari, modalità di fatturazione e pagamento

1. L'appaltatore si impegna a rispettare gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 13 agosto 2010, n. 136, come previsto dall'articolo 3 della medesima legge.

In particolare, l'appaltatore si obbliga:

a) a registrare tutti i movimenti finanziari relativi all'appalto oggetto del presente contratto sul conto corrente dedicato che deve essere comunicato al Consiglio regionale della Puglia, prima della stipula del contratto e salvo quanto previsto dall'articolo 3, comma 3, della legge n. 136/2010, devono essere effettuati esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale;

b) i pagamenti avranno luogo con cadenza bimestrale entro 30 giorni dalla data di ricevimento della fattura, previa apposizione del "nulla osta a pagare" da parte del direttore del Servizio Informazione e Stampa del Consiglio Regionale.

c) le fatture dovranno riportare il codice identificativo gara (GIG) e il codice unico di progetto (CUP) ove necessario e verranno liquidate previa verifica della regolarità contributiva e del corretto svolgimento del servizio, sia sotto il profilo qualitativo che della rispondenza dello stesso alle condizioni stabilite dal contratto;



Consiglio Regionale della Puglia
Servizio Informazione e Stampa

2. Per i ritardi nei pagamenti, secondo quanto previsto dall'articolo 5 del decreto legislativo n. 231/2002, il saggio complessivo degli interessi è fissato convenzionalmente nella misura complessiva del 3 (tre) per cento. Gli interessi decorreranno dal giorno successivo alla scadenza del termine per il pagamento.

ART. 7

Adempimenti a carico dell'aggiudicatario

L'aggiudicatario dovrà:

a) prestare, prima della stipulazione del contratto, una cauzione definitiva secondo le modalità che saranno indicate;

b) firmare il contratto nel giorno e nell'ora che saranno indicati con comunicazione scritta, con l'avvertenza che, in caso contrario, il Consiglio regionale potrà procedere alla risoluzione del rapporto comunque formatosi con l'aggiudicazione e all'affidamento al concorrente che segue nella graduatoria.

Viene prevista la possibilità per il Consiglio Regionale di chiedere l'esecuzione anche nelle more della stipula.

Il contratto verrà stipulato in forma di scrittura privata.

ART. 8

Durata del servizio

La durata del servizio è fissata in **2 (due) anni** che decorrono dalla data della stipula del Contratto. Alla data di scadenza del contratto, lo stesso si intenderà cessato senza disdetta da parte del Consiglio Regionale. L'amministrazione si riserva comunque la facoltà di prorogare il contratto, per un periodo non superiore a mesi tre, previo avviso da comunicarsi per iscritto alla ditta affidataria almeno un mese prima della scadenza del termine. La ditta è impegnata ad accettare tale eventuale proroga alle condizioni del contratto nessuna esclusa.

ART. 9

Criteri di aggiudicazione. Commissione.

Il servizio sarà affidato con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa con la valutazione da parte di apposita Commissione aggiudicatrice dei seguenti parametri:

- | | |
|--|---------------------|
| a) Prezzo | max punti 40 |
| b) Elementi tecnico-qualitativi | max punti 60 |

Prezzo del servizio:



Il massimo del punteggio verrà attribuito alla ditta che avrà proposto il prezzo annuo più basso (ottenuto applicando la percentuale di sconto offerta al prezzo a base di gara); il punteggio per le altre ditte verrà attribuito in modo inversamente proporzionale applicando la seguente formula: prezzo più basso X punteggio massimo attribuito, diviso per il prezzo offerto.

Elementi tecnico – qualitativi:

La qualità del servizio offerto sarà valutata dalla Commissione tenuto conto dei seguenti sub-elementi:

OFFERTA TECNICA	CRITERI DI VALUTAZIONE	PUNTEGGIO MASSIMO ATTRIBUIBILE Max 60/100
1	Numero testate nazionali monitorate nella rassegna stampa telematica e video campione	(max 5/100)
2	Numero di testate regionali monitorate nella rassegna stampa telematica e video campione	(max 5/100)
3	Numero complessivo di articoli pertinenti previsti nella rassegna stampa telematica e video campione	(max 10/100)
4	Accessibilità del software di catalogazione, visualizzazione e pubblicazione degli articoli telematici e dei servizi video	(max 10/100)
5	Funzionalità, efficacia, rapidità di consultazione dell'archivio storico	(max 10/100)
6	Possibilità di implementazione dei sistemi forniti e di interazione con le applicazioni presenti nell'area informazione del sito istituzionale del Consiglio Regionale (www.consiglio.puglia.it)	(max 10/100)
7	Ulteriori servizi aggiuntivi e migliorativi rispetto alle richieste del capitolato	(max 10/100)

La Commissione giudicatrice, per l'attribuzione dei punteggi relativi a ciascun criterio di natura qualitativa, terrà conto della relazione tra giudizio qualitativo di valutazione e i coefficienti, di seguito indicati, che dovranno essere moltiplicati per il corrispondente punteggio massimo stabilito per ciascun criterio di valutazione:

GIUDIZIO QUALITATIVO	COEFFICIENTI
Eccellente	1,0
Ottimo	0,9
Buono	0,8
Discreto	0,7
Sufficiente	0,6
Non adeguato	0,4
Non valutabile	0



Consiglio Regionale della Puglia
Servizio Informazione e Stampa

La Commissione procederà all'aggiudicazione provvisoria anche in presenza di una sola offerta valida.

ART. 10 **Impegni contrattuali**

L'affidamento oggetto del presente Capitolato non si intende obbligatorio e quindi efficace per il Consiglio Regionale finché non siano intervenuti l'esecutività degli atti amministrativi e siano stati espletati gli accertamenti e le verifiche previste dalle leggi vigenti in ordine alle dichiarazioni formulate dalla Ditta.

L'offerta vincola, invece, immediatamente la Ditta aggiudicataria per 180 giorni dalla data di scadenza fissata per la ricezione dell'offerta stessa ed è irrevocabile per lo stesso periodo.

Il Consiglio Regionale avrà la facoltà di ordinare, in caso d'urgenza, l'esecuzione anticipata del contratto alla Ditta che dovrà immediatamente dar corso alla stessa, secondo le indicazioni fornite nella comunicazione di aggiudicazione. In caso di mancata efficacia del contratto, la Ditta affidataria avrà diritto soltanto al pagamento dei servizi già espletati, valutati secondo il prezzo riportato nell'offerta. Nella ipotesi di rifiuto della stipulazione del contratto, sarà incamerata la cauzione provvisoria versata.

ART. 11 **Cauzione definitiva**

L'affidatario è obbligato a costituire una garanzia fideiussoria pari al 10% dell'importo contrattuale complessivo, salvo quanto disposto dall'art. 113 del D. Lgs. 163/2006.

La fidejussione bancaria o la polizza assicurativa devono prevedere espressamente il beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'esecuzione di cui all'art. 1957 – comma 2 – del C.C., nonché l'operatività della garanzia medesima entro 15 giorni, a semplice richiesta scritta della Amministrazione committente.

Essa rimarrà vincolata fino al termine del rapporto contrattuale e sarà restituita solo dopo la liquidazione dell'ultima fattura e, comunque, non prima che siano state definite le ragioni di debito e di credito di ogni altra eventuale pendenza.

Per quanto qui non espressamente previsto si rinvia all'art. 113 succitato.

ART. 12 **Osservanza delle disposizioni di legge**

L'affidatario si obbliga all'osservanza di tutti gli obblighi da ottemperare nei confronti dei propri lavoratori occupati nelle prestazioni oggetto dell'appalto, in base alle disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di sanità e assicurazioni sociali, assumendo a suo carico i relativi oneri. L'affidatario si obbliga ad esibire, in qualsiasi momento e a semplice richiesta degli uffici competenti del Consiglio Regionale, le ricevute dei pagamenti dei contributi assicurativi e previdenziali e qualsiasi altra certificazione relativa al personale del servizio appaltato. In particolare, ai sensi della L.R. 26/10/2006 n. 28 "Disciplina in materia di Contratto al lavoro non



Consiglio Regionale della Puglia
Servizio Informazione e Stampa

regolare” l'appaltatore si impegna a fornire copie della dichiarazione annuale IVA e dei libri paga contenenti le indicazioni di cui all'art. 20 – comma 1 – del D.P.R. 30/6/1965 n. 1124.

L'affidatario ha, comunque, l'obbligo di rispettare il Contratto di lavoro di categoria vigente durante la validità del rapporto contrattuale con questa Amministrazione, le leggi e i regolamenti sulla tutela, protezione ed assistenza della manodopera impiegata, restando unica ed esclusiva responsabile anche dal punto di vista economico di tale osservanza contrattuale. Esso si accolla ogni onere relativo alle prestazioni del personale dipendente rinunciando a qualsiasi forma di rivalsa nei confronti del Consiglio Regionale.

ART. 13

Penalità e risoluzione del contratto

Nel caso l'affidatario non esegua il servizio secondo termini e modalità previste dal presente capitolato, il Settore competente provvede alle contestazioni di rito, e, sentite le controdeduzioni della ditta, alla applicazione di una penale pari a € 200, da ritenere in occasione del primo pagamento successivo.

Il Consiglio Regionale si riserva la facoltà di risolvere il contratto in caso di più inadempienze o in caso di grave inadempimento, fatto salvo il risarcimento del danno subito, e altresì di far eseguire il servizio ad altra ditta con rivalsa verso quella inadempiente.

Il Consiglio Regionale, inoltre, avrà piena facoltà di ritenere risolto di diritto il contratto nelle seguenti ipotesi:

- a) nel caso in cui sia stato depositato contro l'appaltatore un ricorso ai sensi della legge fallimentare o di altra legge applicabile in materia di procedure concorsuali, che proponga lo scioglimento, la liquidazione, la composizione amichevole, la ristrutturazione dell'indebitamento o il concordato con i creditori ovvero nel caso in cui venga designato un liquidatore, curatore, custode o soggetto avente simili funzioni, il quale entri in possesso dei beni o venga incaricato della gestione degli affari del Fornitore;
- b) nel caso in cui l'appaltatore perda i requisiti minimi richiesti dal bando di gara e dalla lettera d'invito relativi alla procedura ad evidenza pubblica attraverso la quale il fornitore si è aggiudicato la fornitura;
- c) nel caso in cui taluno dei componenti l'organo di amministrazione o l'amministratore delegato o il direttore generale o il responsabile tecnico dell'appaltatore siano condannati, con sentenza passata in giudicato, per delitti contro la Pubblica Amministrazione, l'ordine pubblico, la fede pubblica o il patrimonio, ovvero siano assoggettati alle misure previste dalla normativa antimafia.

ART. 14

Recesso

Il Consiglio Regionale e la ditta, in applicazione dell'art.21 sexties della Legge 241/90, e successive modifiche ed integrazioni hanno facoltà di recedere dal contratto dando preavviso di almeno 60 gg. con lettera raccomandata A.R..



Consiglio Regionale della Puglia
Servizio Informazione e Stampa

ART.15 Sub-appalto

Il subappalto è ammesso in conformità all'art. 118 del D.Lgs. n. 163/2006.

ART. 16 Foro competente

Per eventuali controversie che dovessero nascere dalla esecuzione del servizio, è riconosciuta la competenza del Foro di Bari.

Art. 17 Spese contrattuali

Sono a carico della ditta affidataria tutte le spese contrattuali (bolli, eventuale registrazione, nonché le spese derivanti da specifiche richieste relative a particolari modalità di pagamento, come accrediti in conto corrente bancari o postali).

Il contratto sarà stipulato mediante scrittura privata.

L'IVA rimane a carico dell'Amministrazione e sarà pagata in uno al corrispettivo bimestrale.

ART. 18 Trattamento dei dati personali

Ai sensi dell'art. 13 del D. Lgs. n. 196/2003 (c.d. codice sulla "privacy"), in ordine al procedimento instaurato da questo capitolato si informa che:

- a) le finalità cui sono destinati i dati raccolti riguardano strettamente e soltanto lo svolgimento della procedura concorsuale;
- b) il conferimento dei dati di natura obbligatoria e si configura più esattamente come onere, nel senso che il concorrente, se intende partecipare alla gara, deve rendere i dati e la documentazione richiesta dal Consiglio Regionale in base alla vigente normativa;
- c) la conseguenza di un eventuale rifiuto di rispondere consiste nell'esclusione dalla gara o nella decadenza dall'aggiudicazione;
- d) i soggetti o le categorie di soggetti ai quali i dati possono essere comunicati sono:
 1. il personale interno del Consiglio Regionale implicato nel procedimento;
 2. i concorrenti che partecipano alla gara;
 3. ogni altro soggetto che abbia interesse ai sensi della Legge 7 agosto 1990, n. 241;
- e) i diritti spettanti all'interessato sono quelli di cui agli artt. 7 e 8 del D. Lgs. n. 196/2003 medesimo, cui si rinvia;
- f) soggetto attivo della raccolta dei dati è l'Amministrazione aggiudicatrice.